

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2579 del 22/05/2017
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - REG. UE N. 331/11 - LR 13/2015 - DITTA F.LLI ACQUARELLI SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA DISMANO N. 294 ADIBITO AD ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E COMMERCIO MATERIALI FERROSI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2661 del 22/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS N. 152/2006 E S.M.I., ART. 208, REG. UE N. 333/11 – LR 13/2015 – DITTA F.LLI ACQUERELLI SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA DISMANO N. 294 ADIBITO AD ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E COMMERCIO MATERIALI FERROSI.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 12170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTI:

- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3088 del 30/09/2013 relativo al rinnovo alla Ditta F.Lli Acquarelli Srl (CF: 00116720392) con sede legale e impianto in Comune di Ravenna, località Campiano, Via Dismano n. 294, dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, fino alla data del 31/08/2023;
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3036 del 24/09/2013 relativo al rilascio alla Ditta F.Lli Acquarelli Srl (CF: 00116720392) con sede legale e impianto in Comune di Ravenna, località Campiano, Via Dismano n. 294 dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali provenienti dall'attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, stoccaggio e bonifica di mezzi agricoli, costituito da acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia e reflue di dilavamento, fino alla data del 24/09/2017;

VISTA l'istanza presenta in data 14/02/2017 (PGRA 1899, 1900 e 1905)– Pratica Arpae 6130/2017) con cui la Ditta F.Lli Acquarelli Srl - Ravenna richiede:

- di ricomprendere nell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3088 del 30/09/2013 sopracitato, rilasciato ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, rilasciato ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi con provvedimento n. 3036 del 24/09/2013, in quanto titolo abilitativo in scadenza;
- valutazione di impatto acustico di cui alla L. 447 del 26 ottobre 1995;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta per la pratica Arpae n. 6130/2017 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;*
 - *Regolamento UE 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
 - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;*
 - *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;*
 - *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i. recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;*
 - *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e s.m.i. recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
 - *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
 - *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;*
 - *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;*

- vista la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e s.m.i, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

- la Ditta F.Ili Acquarelli Srl, svolge, nell'impianto sito in Comune di Ravenna, località Campiano, Via Dismano n. 294, attività di trattamento, recupero e commercio rottami metallici, stoccaggio e bonifica di mezzi agricoli (attività autorizzata con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3088 del 30/09/2013);

- dall'attività sopracitata si originano scarichi costituiti da acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia e reflue di dilavamento che scaricano in acque superficiali (oggetto dell'istanza di modifica dell'autorizzazione unica presentata dalla Ditta F.Ili Acquarelli Srl in data 14/02/2017);

- l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

- risulta, pertanto, necessario l'aggiornamento dell'autorizzazione unica di cui al provvedimento n. 3088 del 30/09/2013, sopracitato, che andrà a ricomprendere il titolo abilitativo relativo allo scarico in scadenza. Nulla muta relativamente a quanto precedentemente autorizzato relativamente alla matrice rifiuti;

- al fine di assumere la decisione finale in merito alla modifica dell'autorizzazione unica di che trattasi, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni espressi:
 - dal Servizio Territoriale Arpae Ravenna con nota Pgra 6873 del 17/05/2017 (per la matrice acque)
 - dal Comune di Ravenna, Servizio Ambiente ed Energia con nota Pgra 3659 del 14/03/2017 (per la matrice rumore);

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, è stata accertata, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, l'avvenuta iscrizione in data 18/03/2017 della Ditta F.Ili Acquarelli Srl nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i., la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione.

La garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

DISPONE

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Ditta **F.lli Acquarelli Srl**, (CF: 00116720392) con sede legale in Comune di Ravenna, località Campiano, Via Dismano n. 294, alla gestione dell'area sita in Comune di Ravenna, località Campiano, Via Dismano n. 294, adibita ad attività di trattamento, recupero e commercio rottami metallici, stoccaggio e bonifica di mezzi agricoli (nella fattispecie messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi), come di seguito indicato;
2. DI DARE ATTO che la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce la precedente autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3088 del 30/09/2013 e s.m.i in premessa richiamato;
3. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività sopracitata, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In particolare:
 - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi),
 - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
4. DI FISSARE il termine di validità della presente autorizzazione al **31/08/2023**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
5. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ogni modifica relativa alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi,
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;

6. DI STABILIRE che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna** e con riferimento al presente atto.
7. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo.
10. DICHIARA che:
 - il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI
PER ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI.

1. La Ditta F.Ili Acquarelli Srl svolge attività di trattamento, recupero e commercio rottami metallici, stoccaggio e bonifica di mezzi agricoli (nella fattispecie messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi).
2. L'attività di stoccaggio (R13) e trattamento (R4) dei veicoli fuori uso di cui ai codici CER 160104* e 160106, svolta dalla Ditta F.Ili Acquarelli, consiste nella messa in riserva e conseguente bonifica di mezzi agricoli (esclusi quindi dal campo di applicazione del DLgs n. 209/2003), nella cernita manuale per la separazione di frazioni merceologiche destinate a recupero e nella riduzione volumetrica delle carcasse dei mezzi agricoli bonificati. Sono altresì svolte operazioni di stoccaggio (R13) e trattamento (R4) di altre tipologie di rifiuti anche non pericolosi, compresa la sola messa in riserva (R13) di rifiuti destinati all'effettivo recupero in impianti esterni autorizzati e, quindi, non funzionale all'attività di trattamento svolta nell'impianto stesso.
3. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto di rottami metallici sottoposti alle operazioni di recupero (R4) l'impianto risulta conforme a quanto disposto dal Regolamento UE 333/2011 (Certificazione RINA n. 333-211/13 del 13/06/2016 con validità fino al 12/06/2019).
4. I **rifiuti speciali pericolosi** per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codice CER	Attività di recupero
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	13 02 05*	R13
Veicoli fuori uso	16 01 04*	R13 - R4 (***)
Batterie al piombo	16 06 01*	R13
Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	17 04 10*	R13

(***) Per tale tipologia di rifiuti pericolosi, l'attività di messa in riserva (R13) in impianto è funzionale esclusivamente al successivo trattamento (R4) per l'effettivo recupero nell'impianto stesso.

La capacità massima istantanea di stoccaggio (**R13**) di rifiuti speciali pericolosi è complessivamente fissata in **38 tonnellate**, di cui **20 tonnellate** sono dedicate esclusivamente alla sola tipologia di cui al codice CER 160104*.

La potenzialità annua di trattamento (**R4**) di rifiuti pericolosi nell'impianto è fissata in **25 tonnellate/anno**.

5. di **rifiuti speciali pericolosi** per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codice CER	Attività di recupero
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	02 01 04	R13
Rifiuti metallici	02 01 10	R13 - R4 (***)
Scarti di corteccia e sughero	03 01 01	R13
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	03 01 05	R13
Rifiuti plastici	07 02 13	R13
Rifiuti del trattamento delle scorie	10 02 01	R13
Scorie non trattate	10 02 02	R13
Scaglie di laminazione	10 02 10	R13
Scorie di fusione	10 09 03	R13
Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	10 11 12	R13
Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	11 02 06	R13
Zinco solido	11 05 01	R13
Limatura e trucioli di materiali ferrosi	12 01 01	R13 - R4 (***)
Polveri e particolato di materiali ferrosi	12 01 02	R13 - R4 (***)
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03	R13 - R4 (***)

Tipologia	Codice CER	Attività di recupero
Polveri e particolato di materiali non ferrosi	12 01 04	R13 – R4 (***)
Limatura e trucioli di materiali plastici	12 01 05	R13
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	R13
Imballaggi in plastica	15 01 02	R13
Imballaggi in legno	15 01 03	R13
Imballaggi metallici	15 01 04	R13 – R4 (***)
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05	R13 – R4 (***)
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	R13 – R4 (***)
Imballaggi in vetro	15 01 07	R13
Imballaggi in materia tessile	15 01 09	R13
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	15 02 03	R13
Pneumatici fuori uso	16 01 03	R13
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06	R13 – R4 (***)
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	16 01 12	R13 – R4 (***)
Serbatoi per gas liquido	16 01 16	R13 – R4 (***)
Metalli ferrosi	16 01 17	R13 – R4 (***)
Metalli non ferrosi	16 01 18	R13 – R4 (***)
Plastica	16 01 19	R13
Vetro	16 01 20	R13
Componenti non specificati altrimenti	16 01 22	R13 – R4 (***)
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	16 02 14	R13 – R4 (***)
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	16 02 16	R13 – R4 (***)
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	16 08 01	R13 – R4 (***)
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	16 08 03	R13 – R4 (***)
Legno	17 02 01	R13
Vetro	17 02 02	R13
Plastica	17 02 03	R13
Rame, bronzo, ottone	17 04 01	R13 – R4 (***)
Alluminio	17 04 02	R13 – R4 (***)
Piombo	17 04 03	R13 – R4 (***)
Zinco	17 04 04	R13 – R4 (***)
Ferro e acciaio	17 04 05	R13 – R4 (***)
Stagno	17 04 06	R13 – R4 (***)
Metalli misti	17 04 07	R13 – R4 (***)
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	17 04 11	R13
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	17 06 04	R13
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04	R13
Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	19 01 02	R13 – R4 (***)
Rifiuti di ferro e acciaio	19 10 01	R13 – R4 (***)
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02	R13 – R4 (***)
Fluff – Frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 03	19 10 04	R13
Carta e cartone	19 12 01	R13
Metalli ferrosi	19 12 02	R13 – R4 (***)
Metalli non ferrosi	19 12 03	R13 – R4 (***)
Plastica e gomma	19 12 04	R13
Vetro	19 12 05	R13
Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	19 12 07	R13
Prodotti tessili	19 12 08	R13
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12	R13
Carta e carone	20 01 01	R13

Tipologia	Codice CER	Attività di recupero
Vetro	20 01 02	R13
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	20 01 36	R13 – R4 (***)
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	R13
Plastica	20 01 39	R13
Metallo	20 01 40	R13 – R4 (***)
Rifiuti ingombranti	20 03 07	R13 – R4 (***)

(***) Per tale tipologia di rifiuti pericolosi, l'attività di messa in riserva (R13) in impianto è funzionale esclusivamente al successivo trattamento (R4) per l'effettivo recupero nell'impianto stesso

La capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti speciali non pericolosi è fissata complessivamente in **1.654,5 tonnellate**, di cui **265 tonnellate** sono dedicate ai rifiuti messi in riserva per essere destinati al recupero finale in impianti esterni.

La potenzialità annua di trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi nell'impianto è fissata in **3.975 tonnellate/anno**.

6. I rifiuti destinati alla messa in riserva devono possedere le caratteristiche di cui ai punti 3.1 - 3.2 - 3.5 - 5.1 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.19 - 10.20 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e s.m.i.
7. Per l'esercizio dell'attività di trattamento (R4) prevista per le tipologie di rottami metallici che ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. n. 333/2011/UE del 31 marzo 2011, la Ditta dovrà essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di rispettare quanto stabilito in merito dal medesimo regolamento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici sottoposti al recupero in impianto. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) che per attività di recupero (R13/R4).
8. Dovranno essere adottate idonee misure per la raccolta delle acque di dilavamento. I rifiuti che possono cedere sostanze inquinanti (oli, ecc.) devono essere stoccati in aree pavimentate e dotate di sistemi di raccolta delle acque meteoriche. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Pertanto, le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti non bonificati ovvero che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta dei reflui. Le acque reflue (bianche e nere) devono essere raccolte e scaricate, nel rispetto delle normative vigenti. Le operazioni di bonifica e condizionamento dei rifiuti (adeguamento volumetrico) oltre alla cernita devono essere svolte su platee impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta dei reflui.
9. La miscelazione dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
10. La Ditta dovrà garantire la "tracciabilità" delle operazioni di campionamento e le relative analisi (verbali di campionamento e corrispondenti analisi sui rifiuti). Tali documenti costituiscono, ai sensi dell'art. 258 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. "atto pubblico", essendo documentazione idonea ad attestare fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità verso un pubblico ufficiale.
11. La Ditta dovrà comunicare nominativi ed estremi identificativi dei soggetti responsabili dell'attività di recupero, comprese le eventuali "deleghe di responsabilità" anche di natura penale.
12. Prima dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto si dovrà verificare la compatibilità degli stessi attraverso l'esame del formulario di identificazione ovvero analoga Scheda SISTRI ed eventuali schede di caratterizzazione del rifiuto.
13. Le cataste dei materiali in accumulo non dovranno superare l'altezza di 4 metri.
14. L'attività dovrà essere svolta in conformità ai quantitativi ed alle prescrizioni contenute nel certificato prevenzione incendi qualora necessario, e nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
15. L'attività dovrà essere svolta negli orari previsti dal regolamento di Polizia Municipale.
16. La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La Ditta dovrà altresì accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni e dovrà conservare presso l'impianto copia dei formulari di identificazione dei rifiuti ovvero analoghe schede SISTRI.
17. I rifiuti prodotti devono essere conferiti presso impianti esterni autorizzati al recupero ovvero smaltimento, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI.

Condizioni

Lo scarico è relativo ad acque reflue industriali provenienti dall'attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, stoccaggio e bonifica di mezzi agricoli ed è costituito da acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia e reflue di dilavamento.

Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dall'attività di lavaggio parti meccaniche svolta al di sopra di una piazzola impermeabile (denominata "platea di smontaggio", nella planimetria della rete fognaria), alle quali si uniscono le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulla medesima platea che acquisiscono quindi la medesima classificazione ovvero "Acque reflue industriali".

Le acque meteoriche di dilavamento delle altre aree impermeabili in cemento, e semipermeabili in stabilizzato dell'attività (piazzali di deposito, aree di transito e coperture) sono assoggettate ai dettami di cui alla DGR 286/05, come acque di prima pioggia; tali acque meteoriche di dilavamento sono inviate, tramite rete fognaria dedicata alla vasca di prima pioggia della capacità di 45 mc (n.3 in planimetria). La vasca di prima pioggia è dotata di una sezione di sedimentazione della capacità di 20 mc. Dalla vasca di prima pioggia i reflui sono inviati a disoleatore dotato di filtro a coalescenza della capacità di 30 mc.

Le acque reflue industriali subiscono un primo trattamento di sedimentazione, quindi vengono inviate al medesimo disoleatore sopra descritto e a servizio della vasca di prima pioggia. Il sistema temporizzato, per lo svuotamento delle acque di prima pioggia, consente di evitare l'utilizzo simultaneo del disoleatore dai due flussi di scarico.

Le acque reflue domestiche dell'abitazione/ufficio sono preventivamente trattate in fosse Imhoff e quindi addotte alla rete fognaria aziendale nella linea che riceve le acque reflue industriali dell'area di smontaggio motori, lavaggio materiale smontato e deposito materiale da demolire. Le acque reflue industriali, unite alle acque reflue domestiche subiscono quindi il trattamento in continuo di sedimentazione e successiva disoleazione (a servizio anche delle acque di prima pioggia) dopodiché previo passaggio dal punto ufficiale di prelevamento, sono scaricate in acque superficiali.

Per come è strutturata la rete fognaria, tutte le acque reflue provenienti dall'attività (domestiche, prima pioggia, reflue di dilavamento, industriali) sono da classificarsi acque reflue industriali.

Le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate in acque superficiali, previo passaggio nel punto ufficiale di prelevamento.

Il punto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nella tubazione di scarico proveniente dal disoleatore (identificato in planimetria con il n.1) posta all'interno del pozzetto indicato in planimetria con il n. 11.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi.
2. Ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05.
3. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Idrocarburi totali, Solidi sospesi totali, Grassi e Oli animali e vegetali, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Ferro, Alluminio, Rame, Nichel, Zinco.
4. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue industriali/prima pioggia, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione, tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.


5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali Fosse Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpa e Servizio Territoriale di Ravenna.
7. Ogni eventuale variazione strutturale o ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicato ad Arpa e Servizio Territoriale di Ravenna e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.
8. La planimetria della rete fognaria Tavola denominata "Planimetria generale", scala 1:200, ove è indicato il punto ufficiale di prelievo, costituirà parte integrante della autorizzazione allo scarico.
9. Il punto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il sopracitato punto ufficiale di prelievo dovrà presentare al suo interno un dislivello tra la tubazione di ingresso e quella di uscita sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

ALLEGATO ALLA DOMANDA
DI MODIFICA E RINNOVO
STORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DITTA FILLI ACQUARELLI S.N.C.
LOCALITA' CAMPANO VIA DISMAND N. 294
PLANIMETRIA GENERALE 1:200

LEGENDA:

- 1 DISELTORE
- 2 SEDIMENTAZIONE
- 3 VASTA DI PRIMA POGGIA VP
- 4 POZZETTI A CADUTA ACQUE
- 5 FOSSE IMPIEFF
- 6 FOSSE DOMESTICHE
- 7 GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
- 8 TESSA DI RACCORDO E SEDIMENTAZIONE
- 9 POZZETTO STOCCAGGIO SC
- 10 POZZETTO DI RACCORDO CON POMPA LUXUD
- 11 POZZETTO DI PRELEVIO CON POMPA JOMIX100

 AREA DI CALCESTRUZZO



PLANIMETRIA 1:200

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.